

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malferttheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malferttheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	20i
del:	2021-02-11
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Visto di conformità per crediti IVA superiori ad Euro 5.000,00 per le compensazioni orizzontali ovvero ad Euro 30.000 per il rimborso

Come noto¹, presupposto essenziale al fine di poter utilizzare in **compensazione “orizzontale”** nel modello F24 il **credito annuale IVA** per un importo superiore ad Euro **5.000²**, è che il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA sia stato preventivamente certificato da un soggetto abilitato³.

Il visto di conformità è richiesto anche per il rimborso⁴ del credito IVA di importo superiore a **Euro 30.000⁵**, qualora non si voglia prestare alcuna garanzia (Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o titoli di stato)⁶ e non si rientri nella categoria di soggetti “a rischio”⁷. Per i soggetti considerati “a rischio” (attività iniziata da meno di due anni, fatta eccezione per le imprese start-up innovative, oppure in caso di cessione di attività o qualora nei due anni antecedenti l'istanza di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi) è in ogni caso richiesta la garanzia. Informiamo inoltre che, la **verifica del limite di Euro 30.000** va effettuata **separatamente per la compensazione e per il rimborso**. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA pari a Euro 31.000, di cui richiesto a rimborso per Euro 27.000 e in compensazione per Euro 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

1 Vedasi nostre circolari n. 57/2017 e 24/2020; con riferimento alle compensazioni orizzontali con modello F24 si veda anche la nostra recente circolare n. 24/2020

2 L'importo è aumentato a **Euro 50.000** a favore delle “start up” innovative di cui all'art. 25, DL n. 179/2012, come previsto dall'art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2020 per i **soggetti ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale) e con punteggio almeno **pari a “8”** (su una scala di 10) a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 **oppure a 8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019) come previsto ai commi da 11 a 13 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal Prov. dell'Agenzia delle Entrate del 30.4.2020. È stato chiarito che la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso IVA, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso **effettuate** nell'anno (circolare n. 20/E/2019, § 7.4). Inoltre in base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, il limite di 50.000 euro, siccome è relativo alle richieste di compensazione effettuate nell'anno, si riferisce **sia al credito IVA annuale che ai crediti IVA trimestrali**, anche se gli importi utilizzati in compensazione sono maturati in due periodi d'imposta diversi.

3 Professionisti, CAF imprese, oppure per le società di capitali dal revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-bis CC

4 L'articolo 38-bis della Legge-IVA è stato dapprima modificato dall'art. 13 del DLgs n. 175/2014 – punto 3, in vigore dal 13/12/2014 e poi dall'articolo 7 quater del DL n. 193 del 22/10/2016 in vigore dal 03/12/2016;

5 L'importo è aumentato a **Euro 50.000** per i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2020 per i **soggetti ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale) e con punteggio almeno **pari a “8”** (su una scala di 10) a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 **oppure a 8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019) come previsto ai commi da 11 a 13 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal Prov. dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2020

6 L'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30.12.2014 ha fornito diversi chiarimenti in merito. Inoltre vedasi le circolari dell'Agenzia n35/E del 27.10.2015, 6/E del 19.2.2015 e 33/E del 22.7.2016 per quanto riguarda i rimborsi.

7 come definiti tali dall'art. 38-bis, 4. comma DPR 633/1972

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1 Rilascio del visto di conformità

1.1 Presupposto formale

Il presupposto per il rilascio del visto di conformità è che il soggetto a ciò abilitato abbia predisposto la dichiarazione annuale IVA ed abbia effettuato i prescritti controlli formali inerenti il credito annuale IVA⁸. Con la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA il soggetto abilitato attesta di aver effettuato il controllo formale del credito annuale IVA.

1.2 Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

- dottori commercialisti ed esperti contabili; i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese;
- per le società di capitali e gli altri enti cui si applica la normativa IRES, assoggettati al controllo contabile⁹, dal soggetto che esercita il controllo contabile;
- per i Comuni, dal revisore¹⁰ del Comune¹¹.

Consigliamo ai Comuni di raccogliere il consenso del revisore ad apporre il visto di conformità, facendosi sottoscrivere il modello della dichiarazione annuale IVA in cui è contenuto il visto di conformità, prima dell'invio telematico della stessa.

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale		
	1	Cod.Fisc. del revisore	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	

2 Controllo formale del credito annuale IVA

Il controllo riguarda la regolare tenuta e conservazione dei registri IVA, la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione IVA con la contabilità e la corrispondenza della contabilità con le rispettive fatture.

3 Termine

I clienti che intendono **compensare** nel modello F24 (possibile solo **avvalendosi dei canali telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate**¹²), il credito annuale IVA per un importo superiore ad euro 5.000,00 con altre imposte o con contributi previdenziali, **devono ottenere il visto di conformità**. Poiché tali compensazioni possono essere fatte solo a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA**¹³ o dell'istanza¹⁴, da cui emerge il credito, si rende necessaria una preventiva pianificazione dei termini. Infatti prima della compensazione deve essere predisposta la dichiarazione annuale IVA e devono inoltre essere stati effettuati i controlli formali sopra precisati.

Qualora si intendesse incaricare il nostro studio per il rilascio del visto di conformità, in pre-

⁸ Art. 2, c. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 31.05.1999

⁹ Art. 2409-bis CC

¹⁰ Art. 234 D.Lgs. 267/2000

¹¹ Vedasi nostra circolare n. 67 del 21.09.2010

¹² Ricordiamo che dal 24 aprile 2017 la compensazione orizzontale con modello F24 dei crediti di imposta può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fiscoonline** dell'Agenzia delle Entrate – vedasi la nostra circolare n. 57/2017 a tale proposito

¹³ Art. 17, punto 1 D.Lgs. 247/1997, dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017

¹⁴ L'istanza di rimborso o compensazione infrannuale avviene con il modello TR

senza di un credito IVA per l'anno 2020 di importo superiore ad euro 5.000,00, da utilizzare in compensazione nel modello F24 con altre imposte, avvisiamo che deve pervenirci espressa richiesta scritta.

4 Documentazione

Al fine di poter effettuare i necessari controlli per il rilascio del visto di conformità, ci deve pervenire tempestivamente la seguente documentazione in formato elettronico (PDF, tiff o formato analogo):

- riepilogo annuale dei registri IVA suddiviso per aliquote e codici IVA
- liquidazioni IVA mensili o trimestrali
- dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, con relativa ricevuta di presentazione, qualora la dichiarazione non sia stata predisposta dal nostro studio
- modelli F24 con l'utilizzo del credito IVA (periodo di riferimento 2019, codice tributo 6099), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali (periodo di riferimento 2020, codici tributo 6036, 6037 e 6038), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 relativi ai versamenti periodici dell'IVA, compreso il versamento dell'acconto, oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- istanze di rimborso IVA trimestrali, mod. IVA TR (anno di riferimento 2020)
- fatture in entrata con IVA esposta per un importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno (importo del rigo VF71 della dichiarazione annuale IVA), nonché una lista di queste fatture.
- stampa definitiva dei registri IVA relativi al 2020 (acquisti, vendite, corrispettivi, registri riepilogativi IVA)
- registri IVA acquisti relativi al 2020 in formato MS excel (xls) oppure OO calc (ods) senza righe e colonne vuote
- stampa dei codici attività dichiarati ("altre attività" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del legale rappresentante della società o dell'ente ("rappresentanti" nel cassetto fiscale ovvero fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del depositario delle scritture contabili ("depositari" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa dalla contabilità in partita doppia delle schede contabili del conto utilizzato per le compensazioni IVA ed eventuali altri conti utilizzati in ambito IVA

Qualora la dichiarazione annuale IVA non venga predisposta dal nostro studio, abbiamo inoltre bisogno della seguente documentazione:

- versione definitiva della dichiarazione annuale IVA mod. IVA/2021 presentata in forma autonoma
- la "check-list" per il visto di conformità compilata (da richiedere in Studio).

Il certificatore conserva la documentazione con la relativa check-list esclusivamente in forma elettronica (in formato PDF).

Ovviamente tutta la documentazione sopra elencata non deve essere nuovamente predisposta e consegnataci, qualora sia già a disposizione presso il nostro studio.

5 Predisposizione ed invio della dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere predisposta ed inviata telematicamente dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità.

Qualora la dichiarazione annuale IVA non sia stata predisposta dal nostro studio, ma il nostro

studio debba rilasciare il visto di conformità, dobbiamo ricevere il file della dichiarazione in uno dei seguenti formati:

5.1 Formato Profis

Importeremo la dichiarazione annuale IVA nel nostro software, rilasceremo il visto di conformità ed invieremo la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.

5.2 Formato Entratel

Invieremo il file della dichiarazione tramite il canale Entratel. Nel file deve essere inserito il codice fiscale del nostro studio, quale intermediario abilitato che provvede all'invio della dichiarazione ed il codice fiscale del soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità.

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista SNDSFN59D22A952N	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Stefan Sandrini

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario	01445870213
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	2
	Ricezione avviso telematico	☐
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO Winkler & Sandrini

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

